

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Circolare n. 3/2022 del 24/03/2022

Credito d'imposta per consumo energia elettrica e gas naturale

I recenti Decreti Legge n. 4/2022, n. 17/2022 e n. 21/2022 hanno disposto un particolare credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas.

Credito d'imposta a favore delle imprese "energivore" - primo trimestre 2022 (DL 4/2022)

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Credito d'imposta a favore delle imprese "energivore" - secondo trimestre 2022 (DL 17/2022)

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Credito d'imposta a favore delle imprese "non energivore" - secondo trimestre 2022 (DL 21/2022)

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito d'imposta a favore delle imprese "gasivore" - secondo trimestre 2022 (DL 17/2022)

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito d'imposta a favore delle imprese "non gasivore" - secondo trimestre 2022 (DL 21/2022)

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Sono considerate "Imprese a forte consumo di energia", quelle di cui al Decreto MISE del 21/12/2017 (allegato), e cioè le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- a) operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;
- b) operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

Sono considerate "Imprese a forte consumo di gas naturale", quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21/12/2021 e che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Sinteticamente questo il quadro riepilogativo:

| Imprese | Primo trimestre | Condizione | Secondo trimestre | Condizione |
|---|-----------------|--|-------------------|--|
| Energivore | 20% | incremento costo medio kWh > 30% nel 4° trim. 2021 rispetto al 4° trim. 2019 | 25% | incremento costo medio kWh > 30% nel 1° trim. 2022 rispetto al 1° trim. 2019 |
| Non energivore (con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW) | - | | 12% | |
| Gasivore | - | | 20% | incremento > 30% del prezzo medio di riferimento del gas del 1° trim. 2022 rispetto al 1° trim. 2019 (Mercato Infragiorn. MI-GAS pubblicati dal GME) |
| Non gasivore | | | | |

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione entro il 31/12/2022 tramite F24.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta è cedibile, solo per l'intero importo, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini IRES né ai fini IRAP.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

È inoltre prevista la facoltà, per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti
(Corti & Associati)